



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA

Nr. Progr. **2**

Data **31/01/2023**

Seduta Nr. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 20:36 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Ass.	Pres.	Cognome e Nome	Ass.	Pres.
NEGRISOLO SERENELLA		X			
BAZZA SILVESTRO		X			
LORIN ALADINO		X			
FURLAN FABIO		X			
ROCCA SANDRO		X			
AGOSTINI ENRICO		X			
PERMUNIAN LAURA	X				
IROLDI CHIARA		X			
SGARAVATO GIULIA		X			
FRANZOLIN PASQUALINA	X				
ZANARDO MASSIMO		X			
IROLDI SUSANNA		X			
BANZATO MERIS		X			
TOTALE Presenti n. 11			TOTALE Assenti n. 2		

Assessori Extraconsiliari

SILVESTRIN LORIS _____ Presente
ZANOVELLO SILVIA _____ Presente

Assenti Giustificati i signori:

PERMUNIAN LAURA, FRANZOLIN PASQUALINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SARA TILLATI.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: AGOSTINI ENRICO, SGARAVATO GIULIA, BANZATO MERIS

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra SERENELLA NEGRISOLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.U.P. 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2022 e ss. mm.ii.;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2022 e ss.mm.ii.;

VistoISTO il PIAO 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22.11.2022 ;

Premesso che:

- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 agli artt. 12 e seguenti stabilisce quanto segue:

-Art. 12-

1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone: morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

-Art.13-

1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservatorio;

c) deposito, riscontro o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

- la L.R. 4 marzo 2010, n.18 avente ad oggetto: "Norme in materia funeraria", che rappresenta la normativa di riferimento in materia funeraria per la Regione Veneto, all'art. 11 prevede che durante il periodo di osservazione la salma possa essere trasferita, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, al domicilio del defunto o ad una struttura obitoriale;

- la predetta L.R. all'art. 15 regola, tra l'altro, l'utilizzo delle strutture obitoriali nel seguente modo:

1 - Sono strutture obitoriali:

a. i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b. i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari;

- il comma 4 del predetto art.15 specifica che "Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi";

Precisato che alcuni Comuni dell'Azienda U.L.S.S.6 non sono dotati di locali idonei per ricevere e tenere in osservazione egli obitori delle strutture ospedaliere aziendali;

Vista la nota n. 196957 del 06.12.2022 ed assunta al prot. n. 9842 del 06.12.2022 e la successiva nota n. 206306 del 23.12.2022 ed assunta al prot. n. 10458 del 27.12.2022 pervenute dall'U.L.S.S. n. 6 Euganea con la quale si chiedeva a tutti i Comuni afferenti la stessa ULSS6 l'interesse a stipulare una convenzione per disciplinare il servizio in parola;

Rilevata, pertanto, la necessità di approvare lo schema di convenzione così come pervenuto dall'ULSS 6, allegato alla presente deliberazione e composto da n. 15 articoli, per l'erogazione

del servizio di ricezione e deposito in osservazione delle salme provenienti dal territorio presso gli obitori ospedalieri dell'Azienda U.L.S.S.6 Euganea;

Atteso che l'Articolo 4 che prevede i costi da sostenere nel caso di utilizzo del servizio;

Preso atto che la convenzione in argomento avrà durata di anni tre con decorrenza dal 1° febbraio 2023;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;"

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco dà lettura della presente proposta di deliberazione;

Non essendovi interventi, il Sindaco pone la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 11
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 3(Zanardo, Iroldi Susanna, Banzato)

DELIBERA

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente riportati, lo schema di convenzione per l'erogazione del servizio di ricezione e deposito in osservazione delle salme provenienti dal territorio presso gli obitori ospedalieri dell'Azienda ULSS6 Euganea e disciplinare i rapporti con i Comuni, afferenti l'ambito territoriale dell'Azienda ULSS6 che non sono dotati di deposito di osservazione né di obitorio presso le strutture cimiteriali presenti nei propri ambiti territoriali;

2. **Di dare atto** che lo schema di convenzione è composto da n. 15 articoli nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. **Di precisare** che la convenzione in argomento avrà durata di anni tre con decorrenza dal 1° febbraio 2023;

4. **Di demandare** al responsabile del settore tecnico ogni adempimento relativo alla sottoscrizione ed esecuzione della convenzione;

5. **Di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;

Alle ore 20.45 entra il Consigliere Franzolin Pasqualina – Ora n. 12 presenti in aula.

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, che dà il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 11
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 3(Zanardo, Iroldi Susanna, Banzato)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

	CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI	
	RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME	
	PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI	
	OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Euganea", di seguito denominata anche "ULSS 6", con	
	sede e domicilio fiscale in Padova, Via Enrico degli Scrovegni, 14 - codice fiscale e	
	partita IVA n. 00349050286, in persona del Direttore della U.O.C. Direzione	
	Amministrativa di Ospedale dott.ssa Mariagrazia Facin, giusta delega del Direttore	
	Generale conferita con deliberazione n. 969 del 30.12.2021;	
	E	
	Il Comune di Cartura (PD) con sede e domicilio fiscale in P.zza A. De Gasperi n. 2-	
	3, codice fiscale 80009210289, partita IVA n. 01563700283 rappresentato dal	
	Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Dott. Arch. Giuliano Sinigaglia,	
	Codice Fiscale SNGGLN60A09D889V	
	PREMESSO CHE	
	il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990) prevede che:	
	1) i Comuni debbano disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le	
	salme di persone decedute in abitazioni inadatte o in seguito ad accidente nella	
	pubblica via o in luogo pubblico e le salme di persone ignote, oltre che disporre di	
	un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali relativamente al deposito,	
	mantenimento in osservazione, riscontro diagnostico e autoptico di cadaveri di	
	persone decedute senza assistenza medica, dei cadaveri a disposizione dell'autorità	
	giudiziaria o di cadaveri portatori di radioattività;	
	2) i Comuni possano istituire i depositi di osservazione e gli obitori presso gli	

	Ospedali.	
	La Legge della Regione Veneto n. 18 del 4.3.2010 avente per oggetto “Norme in	
	materia funeraria” prevede che durante il periodo di osservazione, su richiesta dei	
	familiari o di altri aventi titolo, la salma possa essere trasferita dal luogo del decesso	
	ad una struttura obitoriale, specificando che:	
	1) sono strutture obitoriali i locali all’interno della struttura sanitaria o socio	
	assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della struttura;	
	2) sono strutture obitoriali i depositi di osservazione e gli obitori comunali che	
	ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in	
	abitazioni, se richiesto dai familiari;	
	3) i Comuni possono istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente	
	nell’ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa	
	convenzione con gli stessi.	
	Con deliberazione del Direttore Generale n. 1116 del 24.12.2019, l’Azienda ULSS 6	
	Euganea ha approvato la convenzione con i Comuni dell’ambito territoriale ULSS 6	
	per la gestione del servizio di ricezione e deposito in osservazione delle salme	
	presso gli obitori dei Presidi Ospedalieri di Camposampiero, Cittadella, Piove di	
	Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia).	
	Con nota prot. 196957 del 06.12.2022 è stato chiesto ai Comuni aderenti di	
	comunicare se sussiste l’interesse al rinnovo della convenzione in parola, ottenendo	
	riscontro positivo da parte degli stessi.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto dell’accordo	

	L'ULSS 6 si impegna a garantire il servizio di ricezione, deposito in osservazione e	
	preparazione delle salme provenienti dai Comuni del proprio ambito territoriale	
	presso gli obitori dei Presidi Ospedalieri di Camposampiero, Cittadella, Piove di	
	Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud (sede di Schiavonia).	
	Gli Ospedali assolvono alle funzioni obitoriali nel rispetto delle disposizioni	
	legislative e regolamentari vigenti in materia funeraria, citate nelle premesse.	
	L'ULSS 6 mette a disposizione i locali obitoriali, il personale medico che esegue la	
	certificazione necroscopica, il personale di sorveglianza addetto anche alla	
	preparazione delle salme, le celle frigorifere, le attrezzature idonee e il materiale di	
	consumo.	
	L'ULSS 6 si riserva di valutare la disponibilità di posti presso l'obitorio prima di	
	ricevere le salme, che saranno accolte previa autorizzazione del Coordinatore	
	infermieristico della Direzione Medica Ospedaliera o suo delegato, fino a	
	saturazione dei posti disponibili.	
	Articolo 2 - Modalità di conferimento delle salme in obitorio e funzioni	
	obitoriali	
	Gli Obitori Ospedalieri dell'ULSS 6 Euganea garantiscono l'accoglimento,	
	l'osservazione e la preparazione delle salme di provenienza extraospedaliera:	
	- salme provenienti dall'ambito territoriale dell'ULSS 6 Euganea, trasferite durante	
	il periodo di osservazione a cassa aperta in attesa di sepoltura (art. 11 LR n.	
	18/2010), su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo;	
	- salme trasferite su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o su disposizione del	
	medico competente qualora l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ULSS 6;	
	- salme trasferite su richiesta di strutture residenziali socio-sanitarie.	

	Al momento del conferimento della salma in obitorio, alla presenza del personale	
	necroforo, l'Impresa di Onoranze Funebri (IOF) sottoscrive il <i>Modulo di</i>	
	<i>conferimento della salma in obitorio ospedaliero (allegato)</i> disponibile presso gli	
	Obitori ospedalieri, in cui dichiara la provenienza della salma e l'impegno a	
	sostenere gli oneri del servizio obitoriale in nome e per conto dei familiari del	
	defunto che le hanno conferito l'incarico.	
	Le attività svolte dal personale dell'ULSS consistono in (descrizione cronologica):	
	➔ Accoglimento della salma e registrazione dei dati in forma precisa e puntuale	
	sul registro salme. Il personale dell'obitorio si accerta che l'Impresa di	
	Onoranze Funebri abbia compilato in modo chiaro e completo e sottoscritto il	
	<i>Modulo di conferimento della salma in obitorio ospedaliero (allegato)</i> .	
	L'ULSS 6 si riserva di valutare la disponibilità di posti presso l'obitorio prima	
	di accogliere le salme. Le salme saranno accolte previa autorizzazione del	
	Coordinatore infermieristico della Direzione Medica Ospedaliera o suo	
	delegato, fino a saturazione dei posti disponibili.	
	➔ Mantenimento in osservazione del cadavere.	
	➔ Mantenimento della salma in stanza fredda.	
	➔ Trasferimento della salma per esecuzione di riscontro diagnostico/autoptico,	
	se richiesto.	
	➔ Effettuazione di iniezioni conservative , su richiesta e con pagamento di una	
	tariffa a parte.	
	➔ Ricomposizione in cassa delle salme, comprensiva di vestizione, salvo	
	diversa decisione da parte dei familiari in accordo con la IOF. Non devono	
	essere presenti effetti personali ad esclusione di indumenti, dentiera e	
	parrucca. Ogni altro oggetto viene applicato dai familiari o dalla IOF al	

		momento dell'esposizione in camera ardente.	
	➔	Esposizione del feretro in camera ardente	
		Il personale necroforo non fornisce informazioni sull'esecuzione della visita	
		necroscopica e non consegna documenti.	
		E' vietato al personale dell’obitorio chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi,	
		regalie o altre utilità in connessione alla prestazione lavorativa.	
		Articolo 3 - Rapporti con i dolenti e con le Imprese di Onoranze Funebri	
		I familiari del defunto (o chi ne ha titolo) devono liberamente scegliere la IOF cui	
		affidare il servizio funebre; l’ULSS 6 è esclusa da qualsiasi rapporto diretto con le	
		IOF. Il personale dell’obitorio ha il divieto assoluto di chiamare o di fornire	
		informazioni ai familiari dei defunti in merito alla scelta della IOF, è inoltre fatto	
		assoluto divieto di comunicare alle IOF il nome dei deceduti giacenti presso i locali	
		obitoriali.	
		I cadaveri trasferiti in obitorio su richiesta dei familiari per il periodo di	
		osservazione, dovranno essere conferiti dalla Ditta di Onoranze Funebri in	
		condizioni di decoro fisico che assicurino il rispetto della dignità del defunto. La	
		IOF incaricata deve pertanto svolgere le attività igieniche previste per garantire tale	
		adempienza.	
		Articolo 4 - Costi del servizio obitoriale	
		Per l’assolvimento delle attività obitoriali funzionali al servizio di ricezione,	
		deposito in osservazione e preparazione delle salme, l’ULSS 6 addebita la tariffa	
		omnicomprensiva di € 256,00 per ciascuna sosta di durata non superiore a 10 giorni	
		(sia per le salme in cassa aperta che per le salme in cassa o sacco chiuso), a rimborso	
		di tutti i costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti per il personale impiegato e	
		per l’utilizzo dei locali, delle celle frigo, delle attrezzature e dei materiali di	

	consumo. Per le soste di durata superiore a 10 giorni, ad esclusione dei depositi	
	richiesti dall’Autorità Giudiziaria, viene addebitata la tariffa supplementare	
	giornaliera di € 26,00 per ogni giorno successivo al decimo. Tale tariffa si applica	
	anche nel caso in cui la salma rientri in obitorio a cassa chiusa (dopo il rito funebre)	
	in attesa di cremazione o altra destinazione.	
	Sono stabilite inoltre le seguenti tariffe per le prestazioni aggiuntive eventualmente	
	richieste per:	
	➤ iniezione conservativa tariffa € 52,00 (fatturata a parte);	
	➤ riscontro diagnostico autoptico eseguito nei presidi ospedalieri dell’ULSS6	
	(nei casi previsti dalla normativa o su autorizzazione dell’UOC Igiene e Sanità	
	Pubblica), € 311,08 (senza encefalo) o € 453,65 (con encefalo), + IVA al 22%;	
	I termini economici suindicati potranno essere modificati nel corso della durata del	
	presente atto, previa comunicazione formale ai soggetti interessati.	
	Articolo 5 - Esame autoptico su richiesta dei familiari	
	In caso di autopsia richiesta su espressa volontà dei familiari o di altri aventi titolo,	
	direttamente o tramite il proprio legale, il Direttore dell’UOC Igiene e Sanità	
	Pubblica autorizza la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di competenza	
	all’esecuzione dell’esame autoptico sulla salma, specificando che il costo	
	dell’autopsia è a carico dei familiari. La Direzione Amministrativa di Ospedale,	
	informata per conoscenza, provvede a richiedere all’UO Contabilità e Bilancio	
	l’emissione della fattura nei confronti dei familiari o altri richiedenti aventi titolo,	
	per l’addebito dei costi dell’autopsia, incluse eventuali prestazioni aggiuntive	
	richieste dal medico anatomo-patologo, oltre ai costi di trasporto (+ iva 22%)	
	qualora l’autopsia venga eseguita in obitorio ULSS diverso da quello del deposito.	
	Articolo 6 - Rapporti economici con i Comuni	

	Per le salme di persone ignote, o decedute in seguito ad accidente nella pubblica via	
	o in luogo pubblico o qualora l’abitazione del defunto venga dichiarata inadatta	
	dall’ULSS 6 (art. 12 D.P.R. 285/1990), il deposito della salma presso l’obitorio	
	ospedaliero avviene su disposizione dell’Autorità Giudiziaria o del medico	
	necroscopo. Qualora nel verbale di trasferimento presso l’obitorio redatto dalle	
	Forze dell’Ordine su disposizione della Procura, venga dichiarato che la salma è a	
	disposizione dei familiari del defunto, il costo del deposito presso l’obitorio	
	dell’ULSS 6 è a carico dei familiari stessi. Mentre nel caso in cui nel verbale delle	
	Forze dell’Ordine sia indicato che la salma è a disposizione dell’Autorità	
	Giudiziaria, venendo quindi a mancare la volontà dei familiari, i costi del servizio	
	obitoriale sono a carico del Comune di decesso, indipendentemente dalla residenza	
	in vita del soggetto deceduto.	
	Articolo 7 - Rapporti economici con i soggetti privati richiedenti	
	Qualora il conferimento della salma presso l’obitorio ospedaliero <u>avvenga su</u>	
	<u>richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo</u> per l’osservazione del cadavere	
	in ospedale piuttosto che a domicilio, i costi del servizio obitoriale vengono	
	addebitati in fatturazione all’Impresa di Onoranze Funebri incaricata dai familiari,	
	che sottoscrivendo il <i>modulo di conferimento della salma in obitorio ospedaliero</i>	
	<i>(Allegato)</i> , si impegna a pagare i relativi importi in nome e per conto dei familiari	
	del defunto. Qualora il trasferimento della salma presso l’obitorio ospedaliero venga	
	richiesto dalle strutture residenziali socio-sanitarie non a gestione diretta (Case di	
	riposo o altre strutture) per i propri ospiti per superamento della ricettività degli	
	spazi delle strutture stesse, l’ULSS 6 addebita i costi del servizio obitoriale alle	
	strutture invianti.	
	Articolo 8 - Donazione organi	

	Qualora venga disposta la donazione degli organi/tessuti sulla salma, l'ULSS 6 non	
	procede ad alcun addebito dei costi obitoriali.	
	Articolo 9 - Addebito dei costi del servizio obitoriale	
	Le Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero trasmettono alla Direzione	
	Amministrativa di Ospedale, con cadenza mensile, l'elenco delle salme accolte	
	presso l'obitorio, avendo cura di specificare i dati della IOF (per i depositi richiesti	
	dai familiari o altri aventi titolo), il Comune di decesso (per i depositi disposti	
	dall'Autorità Giudiziaria o negli altri casi previsti all'art.12 DPR 285/1990) o la	
	denominazione della struttura residenziale socio-sanitaria che richiede il	
	trasferimento della salma in obitorio ospedaliero, allegando eventualmente i moduli	
	di conferimento delle salme sottoscritti dalle Imprese di Onoranze Funebri.	
	La Direzione Amministrativa di Ospedale integra l'elenco pervenuto con gli importi	
	da fatturare e lo trasmette all'U.O. Contabilità e Bilancio con richiesta di emettere le	
	relative fatture.	
	Articolo 10 - Durata dell'accordo	
	Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal 1 febbraio 2023. Le parti	
	si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente	
	convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi a mezzo PEC, e potranno eventualmente modificare le condizioni o	
	modalità dell'accordo con scambio di note.	
	Articolo 11 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili delle persone decedute	
	Come previsto dal Considerando n. 27 del Regolamento (UE) 2016/679 per la	
	protezione dei dati personali, la regolamentazione del trattamento dei dati personali	
	e particolari delle persone decedute viene rinviata alla normativa nazionale degli	
	Stati membri. Il D.Lvo del 10 agosto 2018 che modifica il D.L.gs 196/03 "Codice	

	Privacy” all’art. 2-terdecies stabilisce che anche i dati personali e particolari delle	
	persone decedute siano trattati con le medesime modalità previste dalla nuova	
	normativa europea regolamentare.	
	Nello specifico l’Azienda ULSS 6 Euganea risulta Titolare del trattamento dati	
	quando, su espressa richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, riceve la salma del	
	soggetto deceduto al domicilio. I dati del defunto vengono trattati dall’Azienda	
	Sanitaria (titolare del trattamento), per le finalità di servizio obitorioale e delle attività	
	amministrative ad esso correlate.	
	Diversamente il Titolare del trattamento dati per le salme di persone ignote, o	
	decedute in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico o qualora	
	l’abitazione del defunto venga dichiarata inadatta dall’ULSS 6 (art. 12 D.R.R.	
	285/1990) è il Comune nel quale è avvenuto il decesso , che incarica del servizio	
	obitorioale di cui all’art. 2 della presente convenzione l’Azienda ULSS 6 Euganea.	
	L’ULSS 6 tratta i dati personali del defunto per le finalità di servizio obitorioale e di	
	attività amministrative ad esso correlate, raccolti con modalità analogica, in qualità	
	di Responsabile del trattamento dati, in virtù del contratto di nomina a	
	Responsabile del Trattamento del dato personale, ai sensi dell’art. 28 del	
	Regolamento Europeo (UE) 2016/679, predisposto dal Comune (in qualità di	
	Titolare del trattamento) e sottoscritto tra le parti (Comune e Azienda Sanitaria). I	
	dati sono raccolti a cura dell’Impresa Onoranze Funebri che si occupa del trasporto	
	salma presso l’obitorio. I dati sono raccolti a cura dell’Impresa Onoranze Funebri	
	che si occupa del trasporto salma presso l’obitorio.	
	In tutti i casi l’Azienda ULSS 6 Euganea tratta i dati raccolti a cura dell’Impresa	
	Onoranze Funebri che si occupa del trasporto salma presso l’obitorio e il personale	
	aziendale viene formalmente autorizzato, secondo quanto disposto dall’art. 2	

	quaterdecies del D.LGS 101/2018.	
	I delegati e i designati al trattamento operano nel rispetto dei principi di cui all'art. 5	
	del Regolamento (EU) 2019/679 secondo modalità di accountability.	
	I rispettivi Titolari del trattamento dati provvedono congiuntamente al Responsabile	
	del trattamento alla definizione di informazioni specifiche per i familiari del defunto	
	(ex art. 14 del Regolamento UE), con le quali comunicano anche le modalità per	
	garantire l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE).	
	I dati sono archiviati per il periodo stabilito dai regolamenti interni aziendali	
	(massimario di scarto, ecc...) e protetti con le misure tecniche e organizzative	
	indicate nel Registro delle attività di trattamento - lato responsabile/titolare del	
	trattamento medesimo.	
	Articolo 12 - Obblighi sulla trasparenza	
	I soggetti interessati nell'ambito della presente convenzione si impegnano ad	
	applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività	
	connesse al servizio obitoriale, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui	
	al codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6 adottato con Deliberazione del	
	Direttore Generale n. 173 del 2.3.2018 e integrato con Deliberazione del Direttore	
	Generale n. 414 del 16.5.2019, secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62.	
	L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di	
	comportamento dell'Azienda ULSS 6 costituiscono, sulla base della gravità della	
	violazione, motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.	
	Articolo 13 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente	

competente il Foro di Padova.

Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto a imposta di bollo a carico dell'ULSS 6 Euganea;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le

vigenti norme di legge nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune

per l'Azienda ULSS 6

Il Sindaco o Legale Rappresentante

Direttore Uoc Dir. Amm. di Ospedale

(_____)

(dott.ssa Mariagrazia Facin)



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi digitalmente sulla proposta di Deliberazione nr. 1 del 12/01/2023

Delibera nr. **2** Data Delibera **31/01/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 18/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sinigaglia Giuliano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 24/01/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Laccania Daniele

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 31/01/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NEGRISOLO SERENELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TILLATI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).